Sent. n. 311/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere rel.

Dott. Francesco Maffei Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80973** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di:

- **X X** (C.F.*omissis*), nato il 05.01.---- a --- ed ivi residente in viale --- n. --, posta elettronica certifica *omissis* (indirizzo PEC censito nel pubblico registro INI-PEC, come da scheda in atti) personalmente e nella qualità di rappresentante legale della società al tempo dei fatti, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Mastrostefano;

-**Y Y** (C.F.

omissis), in persona del curatore fallimentare dott. *omissis* (*omissis*), domiciliato in viale --- --- ---, ---, posta elettronica certificata: *omissis* (indirizzo di posta elettronica presente in visura camerale in atti) e *omissis*(indirizzo PEC censito nel pubblico registro INI-PEC, come da scheda in atti), rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Picca;

-**K K** (C.F. *omissis*), nato il 26.12.---- a --- e residente a ---, in via --- --- n. -- pal. - int. -, personalmente e nella qualità di rappresentante legale della società al tempo dei fatti, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mungo e Carlo Tardella;

- **J J** (C.F. *omissis*), in persona del legale rappresentante p.t. *omissis*, con sede legale a ---, via --- ---, n. -, posta elettronica certifica *omissis*, (indirizzo PEC censito nel pubblico registro INI-PEC, come da scheda in atti), rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Mungo e Carlo Tardella.

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

Udito nella pubblica udienza del 4 giugno 2026 il Consigliere relatore.

Udito, nella medesima udienza, il pubblico ministero.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura regionale

Con atto di citazione del 30 gennaio 2026, la Procura ha convenuto in giudizio la Società Y Y nella persona del curatore fallimentare Dott. --- --- unitamente all'amministratore della medesim à al tempo di fatti, Sig. X X, e la società K K, nella persona dell'attuale amministratore, Sig. --- ---, unitamente all'amministratore al tempo dei fatti Sig. --- ---, contestando ai predetti convenuti i danni derivanti dalla indebita percezione e dal conseguente sviamento di finanziamenti erogati dalla --- --- (--- --- ---) e percepiti da alcune società aventi sede legale nella Regione --- e dai soggetti che hanno agito spendendo il nome delle stesse, nonché al danno da disservizio correlato a

detti finanziamenti subito dall'Ente di riferimento. La Procura regionale ha rappresentato che la notizia di danno è derivata dalla comunicazione della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma) acquisita al protocollo n. ---- del 21/07/---- relativa a finanziamenti erogati da --- all'esito di due richieste presentate da X X per conto della --- (finanziamenti connessi all'inserimento nei mercati in Albania rispettivamente per 1.855.200,00 euro del 30.09.2019, e per 2.078.160,00 euro, del 31.08.2020); nonché all'esito di quattro richieste presentate dalla --- (per la concessione di finanziamenti tesi all'inserimento nei mercati extra UE (Russia) per 1.866.000,00 euro, del il 31.12.2019; per 1.866.000,00 euro, del 30.01.2020;

di ulteriore finanziamento per il programma di inserimento nei mercati extra UE (Svizzera) per 2.419.200,00 euro del 24.04.2020 tutti richiesti dal Sig. --- --- e, infine di un ulteriore finanziamento per lo sviluppo del commercio elettronico delle PMI in paesi esteri per 300.000,00 euro, richiesto in data 11.02.2022 su domanda presentata dal Sig.--- ---, Presidente del

C.d.A. non erogato).

La Guardia di Finanza ha evidenziato che la notizia di danno era stata originata dalla comunicazione notizia di reato nell'ambito del procedimento penale ---/-- e dagli accertamenti di p.g. successivamente delegati dalla Procura Europea - Ufficio di ---, conclusosi con la notifica di un avviso conclusioni indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.; dagli esiti investigativi del procedimento penale n. --/-- -- Procura Europea - Ufficio di --- e in particolare dall'analisi dell'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa in data 23.04.---- dal Tribunale di ---.

All'esito dell'attività istruttoria condotta dalla Procura regionale sarebbe emersa la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni patrimoniali da sviamento di risorse pubbliche erogate e da disservizio in quanto causalmente derivanti dalle condotte dolose poste in essere.

Le indagini espletate avrebbero consentito di individuare un articolato meccanismo fraudolento volto all'illecito conseguimento di finanziamenti pubblici agevolati, erogati da ---, finalizzati all'inserimento nei mercati esteri.

Il *modus operandi* viene descritto come segue: preliminare individuazione di società richiedenti i finanziamenti pubblici, per lo più inattive ma con una pregressa "storia societaria" per non destare sospetti; individuazione di un "prestanome" ovvero del rappresentante legale della specifica società che aveva l'onere di presentare la richiesta di finanziamento nella consapevolezza delle illiceità delle condotte e delle complessive operazioni; presentazione delle domande di finanziamenti con l'indicazione di un soggetto referente estraneo alla società; immediata e progressiva dispersione dei finanziamenti accreditati mediante bonifici verso altre società e soggetti non coinvolti nei progetti finanziati; mancata realizzazione del programma pubblicistico da parte delle società inserite nel modello procedimentale; mancata o irregolare rendicontazione dei finanziamenti pubblici erogati; mancata restituzione delle somme concesse, erogate e poi revocate, benché formalmente richieste dalla ---

.

Gli evocati in giudizio avrebbero, quindi, con coscienza e volontà, chiesto e ottenuto ingenti finanziamenti pubblici, utilizzando gli stessi per

finalità diverse dalle linee di programma assentite; avrebbero altresì omesso la rendicontazione e la restituzione formalmente richiesta dalla --- a seguito della revoca dei finanziamenti e della risoluzione contrattuale per inadempimenti; avrebbero realizzato tali condotte, commissive e omissive, essendo ben consapevoli delle gravi anomalie e dei danni che avrebbero arrecato alla --- in relazione ai finanziamenti di cui al fondo in precedenza indicato, sottacendo nelle relative domande di avere riportato condanne penali di cui erano, invece destinatari.

I danni arrecati, in solido, dalla --- --- e dalla --- ---,

nonché dai soggetti che, nelle loro specifiche funzioni e ruoli individuati, per esse hanno agito sono stati quantificati come segue:

Danno patrimoniale diretto da sviamento di risorse pubbliche:

a) --- ---, e X X euro 563.293,08;

b) --- --- e Y Y: euro 838.287,83.

Danno patrimoniale da disservizio in senso stretto:

a) --- --- e K

X: euro 38.650,00;

b) --, e J J: euro 37.996,56.

Il tutto per un importo complessivo di danno pari a:

-euro 601.943,08 (euro 563.293,08 + euro 38.650) a carico della --- --- e di X X;

-euro 876.284,39 (euro 838.287,83+ euro 3a 7.996,56) a carico della --- --- e di Y Y.

2. Le difese dei convenuti.

2.1. --- e X X.

Con memoria del 6 maggio 2026 si sono costituiti in giudizio la --- ---- e il Sig. X X, nella propria qualità, contestando l'addebito della Procura sia quanto alla ricostruzione dei fatti offerti che quanto alla quantificazione dei danni.

La difesa dei convenuti ha richiamato integralmente il contenuto del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di ---, eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione erariale per sopravvenuta carenza di interesse atteso che il danno in questa sede contestato sarebbe il medesimo oggetto del giudizio

monitorio civile, con ciò determinando un potenziale conflitto di giudicati attesa la sovrapponibilità del *decisum* contabile e civile.

Ha contestato altresì che le indagini espletate nei confronti della --- --- hanno riguardato in realtà due finanziamenti mai erogati e un solo finanziamento parzialmente erogato respingendo, pertanto, il contraddittorio sui fatti connessi ai citati finanziamenti non erogati in relazione ai quali non sussisterebbe alcun danno erariale.

Nel merito, ha in ogni caso, contestato la ricostruzione offerta dalla Procura e l'omessa prova dei fatti contestati nonché, a monte, la assoluta genericità delle contestazioni fornite dalla --- --- per la revoca del finanziamento che ha di fatto determinato la impossibilità per la convenuta di portare a compimento il progetto.

Ha quindi concluso in via principale, attesa la evidente pregiudizialità tecnica tra i giudizi pendenti in sede civile e contabile, per la sospensione del processo; in via subordinata per il rigetto dell'azione della Procura Regionale in quanto infondata in fatto ed in diritto.

2.2. Liquidazione Giudiziale n. --/---- --- --- ---

Con memoria del 12 maggio 2026 si è costituita in giudizio la Liquidazione Giudiziale della --- --- ---- (dichiarata all'esito di procedura avanti al Tribunale Ordinario di --- con sentenza del 30.07.----), eccependo in via pregiudiziale l'estraneità della procedura concorsuale alle condotte illecite contestate e la conseguente carenza di legittimazione attiva attesa la riferibilità del danno a fatti intervenuti in data antecedente l'apertura e della procedura concorsuale e quindi giuridicamente ascrivibili in via esclusiva alla Sig. Y Y.

Ha precisato, infatti, che il Curatore non è successore della precedente gestione ma organo nominato dall'Autorità giudiziaria con lo scopo di liquidare il patrimonio del debitore per soddisfare i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Nel merito ha, quindi, rilevato come le condotte dolose contestate siano imputabili al solo Y Y che con condotta dolosa avrebbe operato attraverso false attestazioni in bilancio,

dichiarazioni mendaci circa l'assenza di precedenti penali e soprattutto nell'immediata e totale distrazione dei fondi pubblici ricevuti.

In via subordinata ha dedotto, in ogni caso, come nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualche forma di responsabilità in capo alla liquidazione giudiziale, l'eventuale condanna si porrebbe in contrasto con il principio della *par condicio creditorum*.

Ha, quindi, concluso, in via principale, affinché venga dichiarata l'esclusiva responsabilità per i fatti oggetto di causa in capo al sig. Y Y con esclusione di qualsivoglia titolo di responsabilità in capo alla Liquidazione Giudiziale; in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla Liquidazione, che venga disposta la riduzione dell'addebito secondo giustizia.

2.3. Y Y.

Con atto di costituzione del 11.03.2026, al quale ha fatto seguito memoria integrativa del 14.05.2026, si è costituito in giudizio il Sig. Y Y contestando gli addebiti svolti dalla Procura regionale sulla scorta della insussistenza di un

proprio ruolo gestorio attivo effettivo attesa la titolarità della signoria degli atti compiuti in capo al Sig. --- ---, quale amministratore di fatto della società all'epoca dei fatti.

A sostegno di quanto dedotto ha richiamato gli esiti del procedimento penale in corso avanti al Tribunale di --- (Gip n. ----/----).

Ha precisato, sul punto, come tutti i flussi finanziari siano stati diretti proprio verso società riconducibili al Sig. ---, il tutto all'insaputa del medesimo odierno convenuto.

Ha dedotto altresì di non avere avuto alcun ruolo attivo sia quanto alla redazione del bilancio ----, depositato in data 7.03.----, allorquando la gestione societaria era affidata a diverso soggetto in assenza di cariche societarie nella propria titolarità; sia quanto al bilancio ---- in relazione al quale il proprio subentro era avvenuto solo in data 18.04.---- ad esercizio già avviato e in assenza di specifiche competenza tecniche dovendo, perciò ricondursi la paternità dell'atto al professionista Dott. --- ---.

Ha, infine negato qualsivoglia valenza partecipativa all'avvenuta sottoscrizione dell'istanza di finanziamento del 30.09.----, apposta

solo su sollecito dell'Amministratore di fatto Sig. ---.

Ha concluso, pertanto, invocando, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. e, nel merito ed in via principale, per il rigetto della domanda della Procura erariale attesa la dedotta assenza di dolo e colpa grave, nonché, in via subordinata, per l'applicazione del potere riduttivo in misura massima.

In via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli articolati in memoria (pag. 15 e 16).

3. Svolgimento del processo.

All'udienza del 4 giugno 2026 la causa, dopo ampia discussione, è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'atto di citazione è fondato (art. 2697 c.c.; art. 1 legge 20 del 1994).

L'atto di citazione, dopo la ricostruzione del quadro normativo applicabile ai finanziamenti in questione, ha certosinamente fornito dettagli sulle fasi e le tempistiche dei procedimenti amministrativi seguiti per la concessione dei finanziamenti erogati dalla

--- per la promozione di imprese all'estero (fondo ---/----).

Dalle indagini condotte sono emersi, tra l'altro, con riguardo alla --- ---, la mancata destinazione delle somme alle finalità previste (cfr. pag. 12 della citazione e la relazione della Guardia di finanza allegata), nonché, con riguardo alla --- ---, sia l'esposizione di un fatturato estero gonfiato che la mancata destinazione delle somme alle finalità programmate (pag. 16 e 17 della citazione), con conseguenziale danno diretto ricollegato all'erogazione delle risorse, nonché da disservizio (pregiudizio n. 1 ovverosia danno patrimoniale diretto da sviamento di risorse pubbliche: a) --- --- e --- --- euro 563.293,08; b) --- --- e --- ---: euro
838.287,83; pregiudizio n. 2 ovverosia danno patrimoniale da disservizio in senso stretto: a) --- --- e --- ----: euro 38.650,00; b) --- ---, e --- ---: euro 37.996,56).

Con particolare riguardo al danno da disservizio il Collegio condivide la liquidazione equitativa prospettata dalla Procura regionale, pari al 5% del

contributo effettivamente erogato – pag. 42 della citazione).

Per tale ragione i convenuti, anche in ragione del dolo che caratterizza le condotte poste in essere, devono essere condannati al pagamento, in favore della --- ---, delle somme di seguito indicate:

a) --- --- e — — — — — — (solidalmente responsabili): € 601.943,08 (euro 563.293,08 + euro 38.650);
b) --- --- e --- --- (solidalmente responsabili): € 876.284,39 (euro 838.287,83+ euro 37.996,56).

2. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), sono generalmente dovuti gli interessi legali e la rivalutazione.

3. Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con

nota a margine (art. 31 c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, condanna i convenuti a pagare alla --- le somme di seguito indicate cui devono aggiungersi interessi legali e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione:

a) --- --- e --- --- (solidalmente responsabili): € 601.943,08;

b) --- --- e --- --- (solidalmente responsabili): € 876.284,39.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026.

L'estensore — Il Presidente

Pasquale Fava — Antonio Ciaramella

F.to digitalmente — *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 07 settembre 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 al fine di omettere le generalità e gli altri dati identificativi del convenuto in caso di diffusione del provvedimento.

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti, del dante causa e degli aventi causa

Roma, 07 settembre 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitlmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in **€ 1.092,40 (millenovantadue/40).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente